

BGer 9C_691/2008 vom 23. September 2009

Bundesgericht, 2009-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_691_2008

FR: TF 9C_691/2008 du 23 septembre 2009

IT: TF 9C_691/2008 del 23 settembre 2009

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l' art. 99 cpv. 1 LTF , possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.

Eccezionalmente ammissibili, in quanto motivati dal giudizio impugnato, sono segnatamente quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a vizi formali della decisione contestata che l'interessato non doveva, in buona fede, attendersi come pure quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al giudizio impugnato (Ulrich Meyer, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 46 seg. ad art. 99 LTF).

E. 1.2

I nuovi fatti adottati e la documentazione bancaria prodotta dal ricorrente a sostegno della sua domanda possono essere considerati dei nova ammissibili ai sensi dell' art. 99 cpv. 1 LTF . È infatti solo in seguito alla pronuncia impugnata, che ha accertato il parziale pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie dichiarando di conseguenza inammissibile il gravame, che la mancata ricezione dell'importo di fr. 12.- richiesto dal giudice di prime cure con la decisione incidentale del 28 maggio 2008 ha assunto rilevanza giuridica.

E. 2

Unico oggetto del contendere è il tema di sapere se il Tribunale amministrativo federale poteva rifiutarsi di entrare nel merito del ricorso formulato contro la decisione dell'Ufficio resistente.

E. 3

A norma dell' art. 63 cpv. 4 PA (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile in virtù del rinvio operato dall' art. 37 LTAF), l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito.

Ai sensi dell' art. 21 cpv. 3 PA (sempre nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile in virtù del rinvio di cui all' art. 37 LTAF e identico al tenore dell' art. 48 cpv. 4 LTF), il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

Il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento dall'estero) o il

momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario del ricorrente o del suo patrocinatore (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3856).

E. 4

Recentemente, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che il trasferimento, nel termine impartito, dell'importo di un anticipo spese da una banca all'estero alla Posta svizzera adempie le condizioni legali di rispetto dei termini anche se la somma non viene accreditata sul conto dell'autorità di ricorso in ragione della menzione di un numero IBAN incompleto da parte del ricorrente (sentenza 9C_94/2008 del 30 settembre 2008, consid. 5 e 6, in SVR 2009 IV n. 17 pag. 45).

Senonché risulta dagli atti prodotti in questa sede e dagli accertamenti operati da questa Corte che il pagamento del saldo di fr. 12.- non è pervenuto alla Posta svizzera nel termine supplementare fissato dal primo giudice. Pertanto, la sentenza citata 9C_94/2008 non è applicabile per analogia. In quella occasione il pagamento era tempestivamente giunto a destinazione della Posta svizzera nonostante l'indicazione errata del numero IBAN. Nel caso che qui ci occupa, per contro, il saldo è pervenuto alla Posta svizzera soltanto il 12 agosto 2008, vale a dire a una data in cui il termine (supplementare) era ampiamente scaduto. Ne discende che a ragione il primo giudice poteva dichiarare inammissibile il ricorso: non tanto per il mancato accredito del saldo in favore del Tribunale amministrativo federale dovuto all'errata indicazione del numero IBAN, quanto piuttosto per il fatto che l'importo è tardivamente pervenuto alla Posta svizzera.

L'insorgente non può infine prevalersi di una eventuale restituzione del termine omesso poiché anche un (possibile) errore della banca gli sarebbe comunque imputabile (cfr. ad esempio sentenza 1P.366/1992 dell'11 agosto 1993, consid. 2, in R DAT I-1994 n. 57 pag. 138).

E. 5

Ne segue che il ricorso, infondato, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.